

COMUNE DI MONTEDINOVE



C.F. e P.I. 00360220446
Tel. 0736829410 – Fax 0736610934
Via Roma, 2 - 63069 Montedinove
comune.montedinove@gmail.com
PEC: comune.montedinove@emarche.it
Comune della Mela Rosa dei Sibillini



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE dell'ENTE ATTUATORE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CUI AL DM 18.11.2019 NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DI CUI AL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO IN LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132

CUP E36G20000320001

ART. 1

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di individuazione dell'Ente attuatore in grado di prestare supporto al Comune di Montedinove per un insieme di servizi specialistici. In particolare l'ente attuatore dovrà provvedere alla "Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata" di cui al DM 18.11.2019.

Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio da erogare agli utenti SIPROIMI sono definiti nel DM 18 Novembre 2019 del Ministero dell'Interno "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

L'Ente Attuatore dovrà garantire ogni servizio ivi previsto nella normativa in materia e nell'art.5 del presente capitolato, unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica e a quanto richiesto dal presente atto e nello specifico:

- collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione e redazione di tutti gli atti per la definizione del progetto di accoglienza da parte dell'Ente locale circa il SIPROIMI compresa l'eventuale rimodulazione del progetto e del piano finanziario e per la predisposizione della rendicontazione di cui all'art.30 del D.M. 18 Novembre 2019;
- organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi minimi e degli interventi e attività previste nel progetto SIPROIMI, come previsto dal art. 34 del DM del 18 Novembre 2019.
- messa a disposizione e gestione di strutture idonee ai sensi dell'art.19 del DM del 18 Novembre 2019.
- predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di Montedinove e di qualsiasi altro impegno a carico del Comune, compresa la gestione della banca dati art. 37 del DM del 18/Novembre 2019;
- individuazione delle sedi operative del progetto
- sostegno delle spese ordinarie che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo come segue:
 - Spese del personale;
 - Spese per utenze: acqua, luce, gas e utenze telefoniche;
 - Spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti;
 - Spese per i canoni di locazione;
 - Spese generali di amministrazione;
 - Spese per derrate alimentari;
 - Spese per la cura, l'igiene, la sanificazione e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature

interne ed esterne;

- Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli arredi;
- Spese di investimento;
- Spese per la sicurezza;
- Ogni altro onere connesso al regolare funzionamento dei servizi e all'esecuzione del progetto

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA (**Agosto 2018 in fase di aggiornamento**)

ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in **Euro 499.867,50** Iva inclusa calcolato tenendo conto del contributo ministeriale concesso al Comune di Montedinove con D.M. 01.10.2020 prot. n. 20454 per il biennio 2021-2023 (36mesi).

Tale valore è suscettibile di variazione in caso di eventuale proroga tecnica dell'affidamento.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità in quanto come sopra già precisato la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno.

Resta quindi inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva.

Il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto attuatore deve sostenere per il presente appalto, comprese anche tutte le migliorie proposte in sede di offerta tecnica.

I partecipanti alla gara dovranno prendere come riferimento per le attività di gestione la scheda del piano finanziario approvato con decreto Ministeriale Prot n. 20454 del 01.10.2020.

La scheda del piano finanziario preventivo è basata su n. 11 posti ORDINARI ed è parte della documentazione di gara.

Al termine dell'affidamento si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio immediatamente, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art.32 del D.lgs. n.50/2016.

Le modalità e la periodicità con le quali il Comune di Montedinove provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

La fatturazione ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 e del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

ART. 3 - OPZIONE PROROGA

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per un'eventuale nuova aggiudicazione, la Ditta dovrà garantire, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro della nuova Ditta e fino ad un periodo massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto originario e dal capitolato, nei limiti stabiliti e consentiti dalla normativa di riferimento.

ART. 4 ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Ente Attuatore sarà selezionato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 ossia con il criterio del miglior rapporto qualità a prezzo fisso con attribuzione da parte di una specifica commissione di punti 100,00/100,00 calcolati sulla base della valutazione di criteri qualitativi.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende affidare ad un unico soggetto tutti i servizi previsti dal presente capitolato integrato dal Manuale di cui sopra. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara pena l'esclusione.

Trattasi di affidamento nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato IX del d.lgs. 50/2016

ART. 5 ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Il SIPROIMI ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Il progetto per il Comune di Montedinove ha come utenza privilegiata donne vittime di violenza e madri con figli a carico, donne single anche in condizione di vulnerabilità, uomini singoli.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di **servizi minimi garantiti** ai sensi dell'art.4 delle Linee Guida:

1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:

- a) accoglienza materiale;*
- b) mediazione linguistico-culturale;*
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;*
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;*
- e) formazione e riqualificazione professionale;*
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;*
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;*
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;*
- i) orientamento e accompagnamento legale;*
- j) tutela psico-socio-sanitaria.*

Ad integrazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità in relazione al contesto territoriale e istituzionale:

a) Accoglienza materiale

L'operatore deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari, sottoscrivendo i relativi contratti di locazione e/o comodato.

Tutti i costi e le utenze dei n.30 posti reperiti sono a carico dall'ente attuatore che ha l'obbligo di:

- ✓ reperire abitazioni completamente e adeguatamente arredate da adibire all'accoglienza dei 11 beneficiari;
- ✓ reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nel centro abitato oppure, se in prossimità dello stesso, in luoghi collegati da trasporto pubblico e/o privato;
- ✓ rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- ✓ predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;
- ✓ predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- ✓ gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di chiarimento, tavole rotonde, conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza.
- ✓ garantire l'alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti) ed il vitto e soddisfare la richiesta atta a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- ✓ fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti lettereschi composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio.
- ✓ provvedere con tempestività circa interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o la comunità da parte degli ospiti.

L'impegno da parte dell'operatore, ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'aggiudicatario dovrà avere al momento dell'inizio dell'attività la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di n.11 richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune di Montedinove.

In mancanza di tale disponibilità decadrà dall'aggiudicazione e il Comune di Montedinove potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero, secondo la graduatoria, esito della procedura se presente.

L'operatore, individuati gli alloggi, dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con

sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, comunque, non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione

Occorre inoltre garantire l'erogazione del pocket money e del materiale scolastico per i minori.

b) Mediazione linguistico-culturale

Le attività relative all'accoglienza integrata previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti nel territorio.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- ✓ favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- ✓ favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- ✓ agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- ✓ favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi, pertanto, trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SIPROIMI;
- ✓ garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- ✓ garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti, sostenendone le relative spese (tasse scolastiche, costo libri, costo servizi refezione e trasporto, rette scolastiche etc.);
- ✓ garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- ✓ garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- ✓ orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).
- ✓ garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente.

d) Insegnamento della lingua italiana

Il soggetto attuatore deve

- ✓ garantire l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza sostenendo le relative spese (tasse scolastiche, costo libri, costo servizi refezione e trasporto, rette scolastiche etc.);
- ✓ favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- ✓ garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali

e) Formazione, riqualificazione professionale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- ✓ orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

- ✓ facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- ✓ attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
- ✓ predisporre il bilancio di competenze e utilizzare la certificazione delle competenze trasmettendone i risultati anche ai servizi sociali comunali;
- ✓ facilitare, qualora possibile, i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- ✓ favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- ✓ facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- ✓ promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- ✓ costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- ✓ promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

i) Orientamento e accompagnamento legale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ per i MSNA richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- ✓ garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
- ✓ garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- ✓ garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- ✓ garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- ✓ garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- ✓ garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

A tal fine il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire - al fine dell'espletamento del servizio di tutela legale - la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

j) Tutela psico-socio-sanitaria

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ garantire l'attivazione del sostegno psico-socio- assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- ✓ nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- ✓ garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- ✓ garantire attraverso la predisposizione di uno specifico protocollo di sicurezza, misure di prevenzione anti covid-19;
- ✓ garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- ✓ garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- ✓ garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- ✓ costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- ✓ costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitano di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli operatori sono obbligati nello specifico a:

attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, è necessario attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 6 AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di provvedere per conto del Comune di Montedinove a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare:

- ✓ documentazione di registrazione nuovi ingressi e uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- ✓ documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza;
- ✓ rendicontazione delle spese progettuali
- ✓ aggiornamenti della sezione relativa agli operatori corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema;
- ✓ inserimento mensile delle informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- ✓ richiesta proroghe dell'accoglienza.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale Operativo.

ART. 7 RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Il soggetto attuatore provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo, in stretta relazione con i referenti comunali, necessario per la presentazione, realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.

Dovrà inoltre, per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti:

- ✓ presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;

- ✓ presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- ✓ presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel MANUALE UNICO DI RENDICONTAZIONE.

ART. 8 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'equipe multidisciplinare messa a disposizione del soggetto attuatore deve garantire un *approccio olistico* volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali

Ogni persona ospitata nel SIPROIMI deve essere interessata e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale l'aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali.

L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialista dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- ✓ garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma
- ✓ garantire obbligatoriamente all'interno dell'equipe la presenza delle seguenti figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore legale, insegnante di italiano L2, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.
- ✓ garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza almeno quinquennale risultante dai curriculum presentati in sede di offerta, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- ✓ attenersi al rapporto operatore/ospite di almeno 1 operatore ogni 4 come previsto dal citato manuale operativo;
- ✓ garantire la gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc;
- ✓ garantire la presenza di un referente coordinatore del progetto in grado supportare ed assistere il Comune di Montedinove nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto

L'équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli necessari alla erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata del Siproimi e del suo obiettivo prioritario, quali ad esempio mediatori culturali, etno-psicologi, operatori formati nel supporto alle vittime e potenziali vittime di tratta, vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di violenza.

ART. 9 GESTIONE DEL PERSONALE

Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Montedinove nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Montedinove, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

- ✓ attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Montedinove con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- ✓ attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Montedinove nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati
- ✓ comunicare al Comune di Montedinove, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare

nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*, per il dovuto consenso;
Il soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Montedinove il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae.
Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Montedinove nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto collaboratore e di quanto indicato in sede di selezione. Il referente/coordinatore, dovrà aggiornare periodicamente il Comune di Montedinove sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

ART. 10 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con il Comune di Montedinove, provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

Si impegna a dare attuazione al progetto secondo la proposta tecnica presentata in sede di gara e che sarà allegata al contratto e alle disposizioni vigenti in materia.

Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui del presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Il soggetto attuatore

- ✓ ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa
- ✓ ha l'obbligo di fornire al Comune di Montedinove, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza

E' inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto medesimo o propri collaboratori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative (come specificato nell'art.19).

Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Montedinove e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART.12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Gli ulteriori obblighi del soggetto attuatore sono i seguenti:

- ✓ rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- ✓ attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- ✓ impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'onere;
- ✓ operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- ✓ attenersi alle disposizioni del Comune nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- ✓ attuare le direttive del Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti;
- ✓ rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, e degli atti del Comune di Montedinove;
- ✓ garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificano nelle strutture del

- soggetto attuatore, questo disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- ✓ attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
 - ✓ produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo il Comune nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto,
 - ✓ assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato;
 - ✓ occuparsi di tutte le procedure dall'entrata (e uscita) dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

ART. 13 SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il concorrente dovrà impegnarsi alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta nel Comune di Montedinove.

Il soggetto attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune di Montedinove, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. Il Comune di Montedinove effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Montedinove con carattere di:

- continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
- occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Il Comune può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto.

Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 15 CORRISPETTIVO

Tutte le spese da riconoscere al soggetto collaboratore sono ricomprese all'interno dell'importo posto a base d'asta.

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.

Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, è limitato all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno;

Le modalità e la periodicità con le quali il Comune provvederà a trasferire al soggetto attuatore, le risorse finanziarie saranno definite nel Contratto che sarà stipulato tra le parti.

In ogni caso, il Comune di Montedinove si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

Il Comune potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Ogni pagamento da parte dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e si applicherà la procedura prevista dalla normativa vigente.

Ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, l'aggiudicatario deve dichiarare, in sede di stipula del contratto il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio di cui al presente Capitolato d'onori, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto. Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al comma 4. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN.

Art. 16. INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto attuatore nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi:

- > a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti il servizio stesso nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato
- > al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA (**Agosto 2018 in fase di aggiornamento**)
- > al progetto presentato.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per Legge o regolamento, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazioni ritenute più gravi su valutazione del Comune.

Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'operatore abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale e al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta o avvalendosi della garanzia definitiva che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

L'operatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013, con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28.03.2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d'onori e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- ✓ la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'onori, dal citato Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali;
- ✓ la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- ✓ l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;

- ✓ la messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- ✓ frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- ✓ l'interruzione del servizio;
- ✓ il mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- ✓ la grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013, con Delibera di Giunta Comunale n. 39 /2014.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi il Servizio in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

Art. 17 RECESSO E RISOLUZIONE

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione gli art.108 e 109 del Codice Appalti.

ART. 18 GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore aggiudicato ai sensi dell'art.103 del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi e del mancato rispetto del Capitolato e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escussione.

ART. 19 POLIZZE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA' E SICUREZZA

E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Montedinove da ogni responsabilità.

L'Aggiudicatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi - Il Comune è da considerarsi tra il novero dei Terzi):
 - I. € 5.000.000,00 per sinistro
 - II. € 2.000.000,00 per persona;
 - III. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali

- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):
 - I. € 3.000.000,00 per sinistro;
 - II. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alle strutture e attrezzature, per la durata del servizio, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Ente da ogni responsabilità a riguardo.

Gli oneri che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori; in particolare, in materia antinfortunistica, dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto.

Il soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale.

Prima della stipula del contratto deve predisporre un piano di emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nei vari edifici/appartamenti ospitanti.

ART.20 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Fermo.

Non si dà luogo a procedure arbitrali.

ART. 21 SPESE DI GARA E CONTRATTUALI

Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016. Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come le spese di registrazione.

Il soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto a rimborsare al Comune tutte le spese sostenute per la procedura di gara.

ART. 22 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Ente attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il/i legale/i rappresentante/i dell'Ente attuatore, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

ART. 23 – OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia.